

In vigore norme europee sulla sicurezza nei cantieri

Responsabilità del committente

Può essere chiamato a rispondere in caso di infortuni

La legge italiana aveva sempre considerata marginale la responsabilità del committente nell'esecuzione dei lavori edili. È responsabile in via penale e pecuniaria con il costruttore delle conformità delle opere alla normativa; e con il direttore dei lavori, della loro conformità alla concessione edilizia. Quindi, se il committente si limitava, come di solito accade, a conferire l'appalto dei lavori senza poi inserirsi nell'organizzazione del cantiere e nella conduzione dello stesso, nel caso d'infortuni sul lavoro non sarebbe stato possibile attribuirgli alcuna responsabilità.

Con le norme dell'Unione Europea alle quali l'Italia, di recente, ha dato attuazione, è stata delineata, invece, una nuova, possibile responsabilità

anche del committente nel caso d'infortuni che si verificassero sul cantiere.

La legge (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) così definisce il committente: «soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione». L'articolo 6 recita: «la designazione del responsabile dei lavori *non esonera* il committente dalla responsabilità...» commessa con l'adempimento dei particolari obblighi che in tema di sicurezza sono indicati dal provvedimento. Si delinea quindi la possibilità che, nel caso d'infortunio sul cantiere, possa essere attribuita al committente una colpa relativa ad una cattiva o inadeguata «scelta» del responsabile dei lavori.

Vittorio Martinelli

